



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

*cenni sul codice di prevenzione incendi – D.M 3
agosto 2015*

Il nuovo approccio alla prevenzione incendi

■ **Elenco Argomenti**

↳ *«Codice di prevenzione incendi» – D.M 3 agosto 2015*

■ **Obiettivi**

↳ *Cenni in merito ai principi ispiratori del Codice, al campo di applicazione, struttura del documento e alle modalità applicative*

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi [dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51

art. 15 Dlgs 139/2006

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

- misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi **ridurre le probabilità** dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni ...
- misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a **limitare le conseguenze** dell'incendio e delle esplosioni ...

... **fino all'adozione delle norme tecniche** ... alle attività...soggette alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i [«criteri tecnici generali di prevenzione incendi»](#)

(criteri che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate)

DECRETO 3 agosto 2015

ATTIVITÀ SOGGETTE ... *prima* del «Codice»

Attività «normate»

Regole Tecniche di Prevenzione Incendi - Norme verticali

D.M. 19 marzo 1996

D.M. 27 luglio 2010

D.M.

Attività «non normate»

In attesa dell'adozione delle norme tecniche di prevenzione incendi ...
si applicano i **criteri tecnici** ... (*criteri generali di prevenzione incendi*)
[art. 15 del DLgs 139/2006]

D.M. 10 marzo 1998

Linee Guida

Circolari

.....

Attività «normate»

.... approccio «tradizionale» di tipo prescrittivo

- *Semplice riscontro* ed applicazione di regole tecniche in cui sono già definite «**a priori**» dal Legislatore le misure di dettaglio da adottare per raggiungere la Sicurezza Antincendio
- La definizione degli Scenari critici di incendio e la valutazione del Rischio sono definiti dal **normatore**
- Le norme e regole tecniche di tipo prescrittivo «**impongono**» **un livello minimo di sicurezza** attraverso specifiche misure prescrittive

PREGI

- Regole tecniche di **più «facile»** **applicazione** da parte dei professionisti
- **Minore responsabilità** da parte del progettista (l'Analisi del Rischio viene svolta direttamente dal Normatore)

DIFETTI

- Nessun contributo alternativo può essere apportato dal progettista se non con lo strumento della **deroga**
- Notevoli casi in cui la **Regola tecnica** non risulta applicabile (troppo **rigida**)
- Le Prestazioni e la Qualità sono scelte dal Normatore in modo univoco

Semplificare

☐ riduzione degli oneri amministrati (procedure più semplici)



SCIA
DPR 151/2011

☐ riduzione degli oneri regolatori (**regole più chiare**)



D.M 3 agosto 2015
«Codice di Prevenzione Incendi»

DECRETO 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi [dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51

..... **semplificare** e **razionalizzare** il corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi

.... attraverso l'introduzione di un **unico testo organico e sistematico** di disposizioni di prevenzione incendi **applicabili alle attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi

.... mediante l'utilizzo di un **nuovo approccio metodologico** più aderente al **progresso tecnologico** e agli **standard internazionali**



«**revisione e aggiornamento**» delle definizioni e dei concetti di prevenzione incendi

«**rilettura e revisione organica**» dei principi e delle misure di sicurezza antincendio riportate in disposizioni legislative ovvero in **norme tecniche nazionali e internazionali**

«**codificato**» l'approccio alla progettazione della sicurezza antincendio.....



DECRETO 3 agosto 2015

L'impostazione generale del «codice» è basata sui seguenti **principi**

generalità: le medesime **metodologie di progettazione** della sicurezza antincendio descritte possono essere **applicate a tutte le attività**

semplicità: laddove esistano varie possibilità **per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici**, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile la manutenzione

modularità: la complessità della materia è scomposta in **moduli facilmente accessibili**, che **guidano il progettista alla composizione di soluzioni progettuali** appropriate per la specifica attività

flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all'attività **corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali**. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio

DECRETO 3 agosto 2015

L'impostazione generale del «codice» è basata sui seguenti **principi**

standardizzazione ed integrazione: il linguaggio della prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali. Sono state inoltre unificate decine di disposizioni derivanti dai documenti preesistenti della prevenzione incendi italiana

inclusione: le diverse **disabilità** (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio

contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei **risultati della ricerca scientifica** nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio

aggiornabilità: il presente documento è redatto in forma tale da **poter essere facilmente aggiornato** al fine di poter seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze

1. **sezione G, Generalità:** contiene i **principi fondamentali** per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività
2. **sezione S, Strategia antincendio:** contiene le **misure antincendio** di prevenzione, protezione e gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio di incendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, ecc)
3. **sezione V, regole tecniche Verticali** (aree a rischio specifico, atmosfere esplosive, vani ascensori)
4. **sezione M, Metodi:** contiene le **metodologie progettuali** volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche

☐ **Sezione G Generalità (RTO)**

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

☐ **Sezione S Strategia antincendio (RTO)**

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

☐ **Sezione V Regole tecniche verticali (RTV)**

V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori

V.4 – V.5 – V.6 – V.7 – V.8 – V.9 – V.10 – V.11
– V....

☐ **Sezione M Metodi (RTO)**

M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

.... approccio progettuale con il Codice

→ **Regola tecnica orizzontale (RTO)**

criteri operativi e progettuali **applicabili a tutte le attività**

(Capitolo G «Generalità» – Capitolo S «Strategia» – Capitolo M «Metodi»)

→ **Regola tecnica verticale (RTV)**

criteri operativi e progettuali **applicabili ad una specifica attività** o ad ambiti di essa
con **specifiche indicazioni, complementari o sostitutive** a quelle previste nella regola
tecnica orizzontale

ATTIVITÀ SOGGETTE ... **dopo** il «Nuovo Codice»

**Attività
«normate»**

attività **provvista di regola tecnica verticale**, regolamentata anche dalla **regola tecnica orizzontale** [G.1.3]

**Regola tecnica verticale
(RTV)**

+

**Regola tecnica orizzontale
(RTO)**

**Attività «non
normate»**

attività **regolamentata dalla «sola» regola tecnica orizzontale**

**Regola tecnica orizzontale
(RTO)**

2015

... le nuove norme potranno essere applicate alla **progettazione, realizzazione ed esercizio di 38 delle 80** attività indicate dall'allegato I del DPR 151/2011; in particolare a quelle elencate con i numeri:

“9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”

2021

... **di 48 delle 80** attività indicate dall'allegato I del DPR 151/2011...

«9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67; da 69 a 71; 72; 73, limitatamente agli edifici storici «tutelati Dlgs 42/2004» aperti al pubblico contenenti musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; 75; 76

.... domani

DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

principalmente di **attività industriali e produttive** non provviste di regola tecnica

Att.tà 9

Officine e laboratori con **saldatura e taglio dei metalli** utilizzando **gas infiammabili e/o comburenti**, con **oltre 5 addetti** alla mansione specifica di saldatura o taglio



Att.tà 14

Officine o laboratori per la **verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili** con **oltre 5 addetti**.



Att.tà 27

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;

Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg



Att.tà 28

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg



Att.tà 33

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

Att.tà 34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Att.tà 36

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m



Att.tà 37

Stabilimenti e laboratori per la **lavorazione del legno** con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

Att.tà 38

Stabilimenti ed impianti ove si **producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali**, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Att.tà 39

Stabilimenti per la **produzione di arredi, di abbigliamento**, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.



Att.tà 43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

Att.tà 44

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg



DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

Att.tà 46

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg



Att.tà 50

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;



Att.tà 51

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.



Att.tà 53

Officine per la riparazione di:

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;



Att.tà 54

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti



DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

Att.tà 70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

Att.tà 75

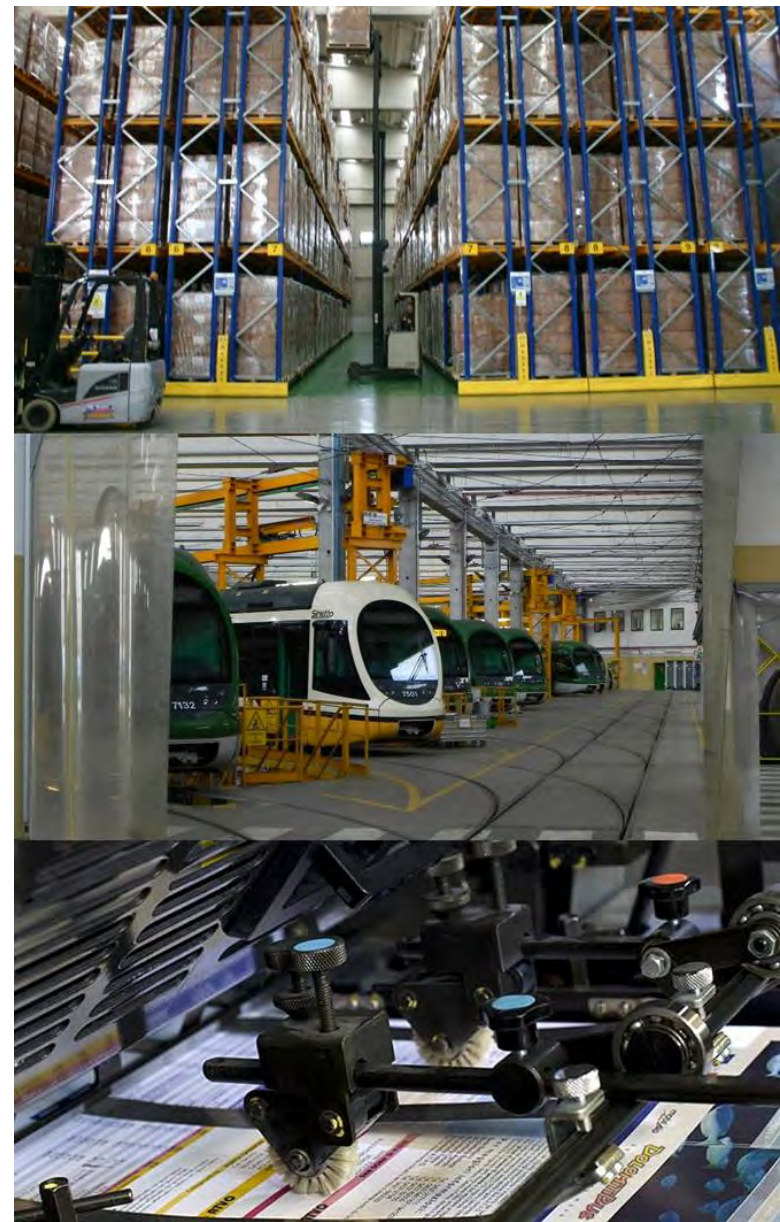
Autorimesse (RTV V.6);

Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²;

Depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².

Att.tà 76

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti



DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

Attività di nuova realizzazione

Attività esistenti

I criteri operativo o progettuali indicati dal Codice si possono applicare anche alle **ristrutturazione parziale** ovvero di **ampliamento ad attività esistenti ...**



.... a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare ...

..... nel caso che gli interventi non siano compatibili

... le norme tecniche si applicano **all'intera attività**

Possono inoltre essere **riferimento** per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di quelle attività che, pur essendo indicate dal nuovo decreto, **non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del DPR 151/2011**

DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

2015

per “consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria **gradualità**” le nuove norme tecniche, [potevano] potranno essere applicate **in alternativa** alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi dettate dai decreti del Ministro dell'interno indicati ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

- 🔥 **decreto del 30 novembre 1983 recante** «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»
- 🔥 **decreto del 31 marzo 2003 recante** «Requisiti di **reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione** e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»
- 🔥 **decreto del 3 novembre 2004 recante** «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei **dispositivi per l'apertura delle porte** installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»
- 🔥 **decreto del 15 marzo 2005 recante** «Requisiti di **reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi** in base al sistema di classificazione europeo»
- 🔥 **decreto del 15 settembre 2005 recante** «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli **impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi**»
- 🔥 **decreto del 16 febbraio 2007 recante** «Classificazione di **resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione**»
- 🔥 **decreto del 9 marzo 2007 recante** «Prestazioni di **resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**»
- 🔥 **decreto del 20 dicembre 2012 recante** «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli **impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi**»
- 🔥 **D.M «regole Tecniche Attività normate»**

DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

2019

D.M 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015

abrogato, dal comma 1 dell'art. 1 del DM 12/04/2019, alla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2019)



2015

per “consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità” le nuove norme tecniche, potranno essere applicate **in alternativa** alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi dettate dai decreti del Ministro dell'interno indicati ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

- ✦ decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»
- ✦ decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»
- ✦ decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»
- ✦ decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»
- ✦ decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
- ✦ decreto del 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»
- ✦ decreto del 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
- ✦ decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
- ✦ D.M «regole Tecniche Attività normate»

.... **eliminazione del «doppio binario»** per le attività **non** dotate di regola tecnica «tradizionale» [art. 2 bis]....

DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

2019

D.M 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015

introduce l'art. 2 -bis «**Modalità applicative alternative**»

In alternativa alle norme tecniche **approvate con il D.M. 03/08/2015 – RTO + RTV** (le norme di cui all'art. 1, comma 1) **è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche («tradizionali»)** indicate all'art. 5, comma 1 –bis (**Disposizioni finali**) per le seguenti attività ...

..... **mantenimento del doppio binario** per le attività dotate di **norme tecniche verticali «tradizionali»**

doppio binario

- a) 66, «attività turistico-alberghiere» ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- b) 67 «attività scolastiche e asili»
- c) 68, «attività sanitarie»
- d) 69, «attività commerciali», limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- e) 71 «uffici»;
- f) 72 «edifici storici tutelati», limitatamente alle attività aperte al pubblico destinate a musei, gallerie
....
- ~~g) 75, «autorimesse» con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (Nota – D.M. 15/05/2020 abrogato il doppio binario)~~

DECRETO 3 agosto 2015 – Campo di applicazione

... ricapitolando

Tipo di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette (DPR 151/2011)	Senza RTV	Obbligatorio il Codice	Il progettista sceglie tra: • applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento • applicazione del Codice all'intera attività • se il Codice non è compatibile con l'esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale)
	Con RTV	Il progettista sceglie tra: • Codice • Regole tecniche prescrittive tradizionali	
Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in Allegato 1 del DPR 151/2011		Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali	

restano valide

- le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012](#) relativamente alla **documentazione tecnica** da allegare alle istanze di cui al DPR 151

La medesima documentazione tecnica [deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche](#) emanate con l'approvazione del codice

- le disposizioni relative alla [determinazione degli importi](#) dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco



DECRETO 3 agosto 2015 – disposizioni finali

restano valide

D.M. 7 agosto 2012

(rif. art. 3 DPR 151/2011)

**art. 3 Istanza di
valutazione dei progetti**

☐ attività soggette di **categoria B e C**

- PIN 1-2018 Valutazione Progetto
- Documentazione tecnica
- Attestato di versamento

MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo autografo)
-----------------------------	-----------------------	------------------------------------

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____ provincia _____

Il sottoscritto _____ Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____
_____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
_____ C.F. _____
_____ provincia _____ telefono _____ codice fiscale della persona fisica _____
_____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

nella sua qualità di _____
_____ qualifica: rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____
della _____
_____ ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazioni, etc. _____

con sede in _____
_____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
_____ comune _____ provincia _____ telefono _____
_____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività sotto indicata

CHIEDE
ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: ☐ nuovo insediamento ☐ modifica attività esistente
(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____
_____ tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____

sita in _____
_____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
_____ comune _____ provincia _____ telefono _____

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

_____ Firma professionale _____ Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____

con Ufficio in _____
_____ indirizzo _____ n. civico _____
_____ c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
_____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

¹ Esportare il numero e la categoria corrispondente (BOC) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottosezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

DECRETO 3 agosto 2015 – disposizioni finali

restano valide

D.M. 7 agosto 2012

(rif. art. 4 DPR 151/2011)

**art. 4 Richiesta controllo
mediante SCIA**

☐ attività soggette di **categoria A, B e C**

- PIN 2-2018 SCIA
- Documentazione tecnica
- Attestato di versamento

**Documentazione Tecnica allegata
all'Asseverazione**

certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'**Allegato II** del decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio

MOD. PIN 2 – 2014 SCIA

Rif. Pratica VV.F. n. _____

Spazio per protocollo

PAG. 1

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

provincia
**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____	Cognome _____	Nome _____
domiciliato in _____	indirizzo _____	n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____	Telefono _____	C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
_____	fax _____	indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
nella sua qualità di _____	qualifica (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____	
della _____	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____	
con sede in _____	indirizzo _____	n. civico _____ c.a.p. _____
_____	comune _____	provincia _____ telefono _____
_____	fax _____	indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività sotto specificata, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

☐ ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)	in data _____	prot. n. _____
☐ alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)	in data _____	prot. n. _____
☐ alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		
(barrare con ☒ il riquadro di interesse)		

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

Per le attività

... **in regola** con gli adempimenti «di prevenzione incendi»

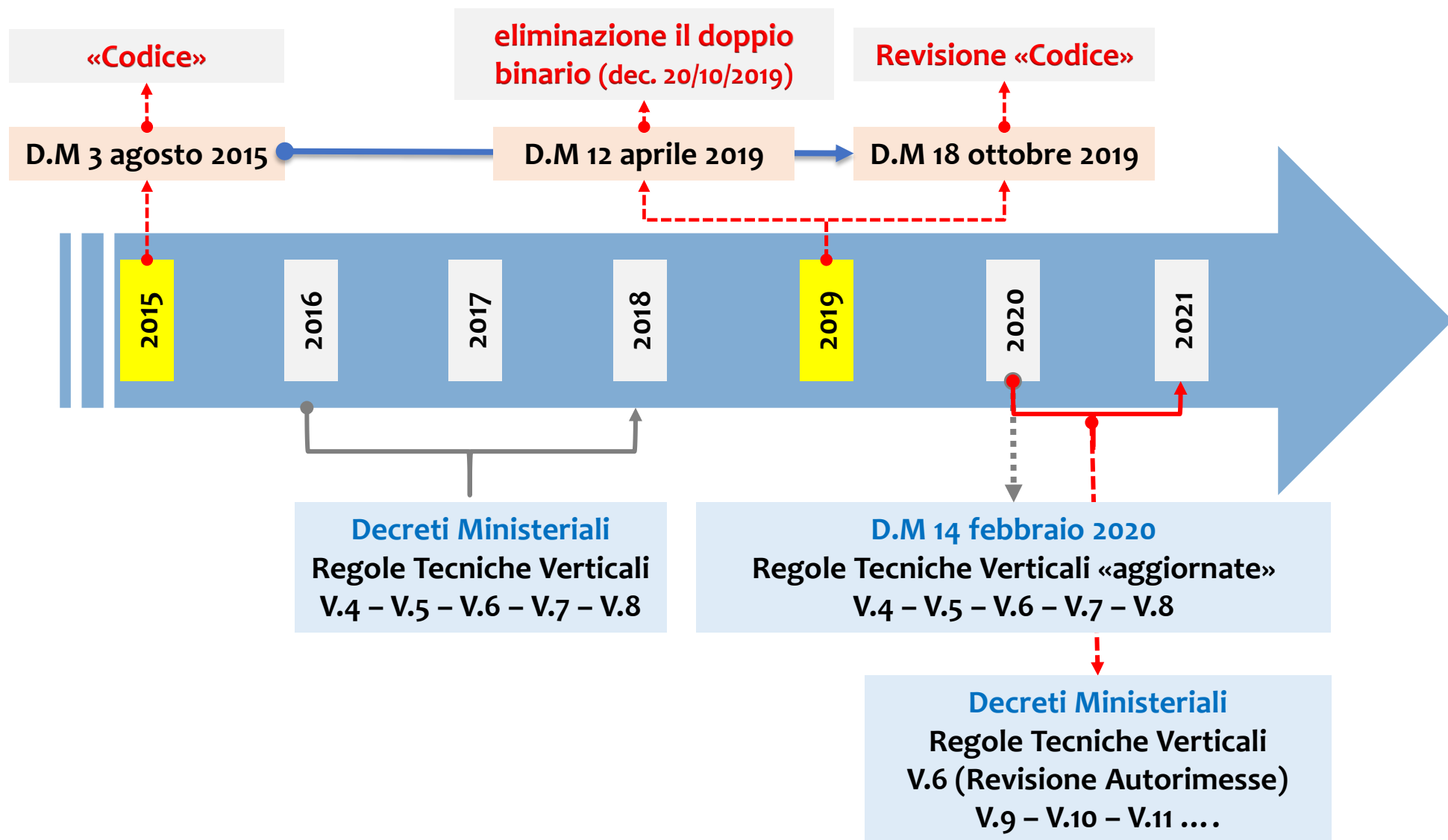
il decreto

non

comporta adempimenti

DECRETO 3 agosto 2015

..... evoluzione



Obiettivi «primari» della progettazione della sicurezza antincendio [G.2.5]

- 🔥 sicurezza della **vita umana**
- 🔥 incolumità delle **persone**
- 🔥 tutela dei **beni** e dell'**ambiente**

l'obiettivo del decreto è definire una **metodologia per la progettazione della sicurezza antincendio**

IPOTESI FONDAMENTALI [G.2.3]

- In **condizioni ordinarie**, l'incendio di un'attività si avvia da **un solo punto di innesco** (escluso l'incendio doloso o eventi estremi come catastrofi, azioni terroristiche ecc ...)
- Il **rischio di incendio** di un'attività **non può essere ridotto a zero**.

Le misure antincendio sono selezionate dunque per **minimizzare il rischio di incendio**, in termini di probabilità e di conseguenze, entro dei limiti considerati accettabili

Obiettivi «primari» - REQUISITI DI SICUREZZA [G.2.5]

Gli **obiettivi primari** della prevenzione incendi **si intendono raggiunti** se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da garantire il soddisfacimento di diversi **requisiti**

- 🔥 **minimizzare** le **cause di incendio** o di **esplosione**
- 🔥 garantire la **stabilità delle strutture portanti** per un periodo di tempo determinato
- 🔥 **limitare** la **produzione e la propagazione** di un incendio all'interno dell'attività
- 🔥 **limitare** la propagazione di un incendio ad **attività contigue**
- 🔥 limitare gli effetti di **un'esplosione**
- 🔥 **garantire** la possibilità che gli occupanti lascino l'attività **autonomamente** o che gli stessi siano soccorsi in altro modo



Obiettivi «primari» - REQUISITI DI SICUREZZA [G.2.5]

requisiti

- 🔥 garantire la possibilità per le **squadre di soccorso** di operare in condizioni di sicurezza
- 🔥 tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia
- 🔥 garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche
- 🔥 prevenire il **danno ambientale** e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio



DECRETO 3 agosto 2015 – Principi Generali

.... l'obiettivo del decreto è definire una **metodologia per la progettazione della sicurezza antincendio**.... basata sulla **valutazione del rischio d'incendio**, sull'attribuzione dei **profili di rischio**, sull'individuazione dei **livelli di prestazione per tutte le misure antincendio** di prevenzione, di protezione e gestionali e sull'elaborazione delle **soluzioni progettuali**, sempre suddivise in **conformi**, **alternative** e in **deroga**

2019

.... **Progettare la sicurezza antincendio** di un'attività significa individuare le **soluzioni tecniche** e **gestionali** finalizzate al raggiungimento degli **obiettivi primari** della prevenzione incendi [G.2.5 Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio]
..... **metodologia** definita in uno specifico capitolo dedicato [G.2.6] ...



.... Nell'applicazione del decreto il **progettista antincendio** assume, insieme al gestore, il ruolo di attore principale ... al progettista il decreto attribuisce specifici obblighi e responsabilità ...

Valutazione del progetto antincendio [G.2.9]

..... il **progettista** deve garantire tramite la **documentazione progettuale**

- l'**appropriatezza** degli **obiettivi** di sicurezza antincendio perseguiti, delle **ipotesi di base**, dei **dati di ingresso**, dei **metodi**, dei **modelli**, degli **strumenti normativi selezionati ed impiegati** a supporto della progettazione antincendio
- la **corrispondenza** delle **misure di prevenzione incendi** agli **obiettivi di sicurezza** perseguiti secondo le indicazioni del presente documento
- la **correttezza** nell'applicazione di **metodi, modelli, strumenti normativi**

..... il **progettista** assume **piena responsabilità** in merito alla **valutazione del rischio** di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività

DECRETO 3 agosto 2015 – Metodologia progettazione antincendio

La progettazione della sicurezza antincendio delle attività è un **processo iterativo** ...

- **scopo della progettazione**

descrizione qualitativa e quantitativa dell'attività e del suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione

localizzazione e contesto, finalità, vincoli, struttura organizzativa e responsabilità, tipologia e quantità di occupanti, processi produttivi, opere da costruzione, impianti, tipologia e quantità di materiali stoccati o impiegati, ...

- **obiettivi di sicurezza** sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione

Ad esempio, non è necessario tutelare edifici che non risultino pregevoli per arte o storia, o garantire la continuità d'esercizio per opere che non siano considerate strategiche.

- **valutazione del rischio**

paragrafo G.2.6.1

- **profili di rischio**

paragrafo G.2.6.2

- **strategia antincendio**

alla mitigazione del rischio valutato tramite misure preventive, protettive e gestionali [G.2.6.3–G.2.6.4–G.2.6.5]

qualora il risultato della progettazione **non sia ritenuto compatibile con lo scopo definito** ... il progettista itera i passi ...

.... elemento centrale e caratterizzante della metodologia disegnata dal «CODICE» è la «Valutazione del Rischio Incendio», attività propedeutica e fondamentale per individuare le specifiche e idonee misure di prevenzione, protezione e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della sicurezza antincendio ...

Il **progettista** impiega **uno dei metodi** di regola dell'arte per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata devono essere trattati **almeno** i seguenti argomenti ...

a. individuazione dei pericoli di incendio attraverso l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli stessi presenti nell'attività;

Nota - Si indicano ad esempio: destinazione d'uso generale e particolare; sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio, lavorazione o movimentazione; carico di incendio nei vari compartimenti; impianti di processo; lavorazioni; macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico

b. descrizione delle **condizioni ambientali** nelle quali i pericoli sono inseriti

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità; layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore; affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali; vie di esodo.

c. determinazione di quantità e tipologia degli **occupanti esposti al rischio** d'incendio

d. individuazione dei **beni esposti** al rischio d'incendio

e. valutazione qualitativa o quantitativa delle **conseguenze** dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente

f. individuazione delle **misure preventive** che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Negli ambiti delle attività in cui sono presenti **sostanze infiammabili** allo stato di **gas, vapori, nebbie o polveri combustibili**, la valutazione del rischio d'incendio deve includere anche la **valutazione del rischio per atmosfere esplosive [V.2]**

Dopo aver valutato il **rischio d'incendio** per l'attività

... il progettista **attribuisce** le seguenti **tre tipologie di profili di rischio**

R_{vita} **salvaguardia della vita umana**

R_{beni} **salvaguardia dei beni artistici, strategici ed economici;**

$R_{ambiente}$ **tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio**

I profili di rischio sono **indicatori speditivi e sintetici** della tipologia di rischio presente negli ambiti dell'attività e **non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d'incendio** condotta dal progettista secondo le indicazioni del paragrafo G.2.6.1

Sezione G.3

Profilo R_{vita} è attribuito per compartimento

Utilizzando le informazioni tratte dall'analisi dell'attività (individuazione pericoli di incendio e descrizione delle condizioni ambientali) entriamo nelle tabelle riportate nel codice [tab. G.3-1 e G.3-2] seleziono i valori di δ_{occ} e δ_{α}

- ☐ δ_{occ} : caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio
- ☐ δ_{α} : velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo t_{α} in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

“prevalenti” si intendono le caratteristiche rappresentative del rischio di incendio del compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio

Sezione G.3

Profilo R_{vita}

OCCUPANTI

- δ_{occ} caratteristiche **prevalenti degli occupanti** che si trovano nel compartimento antincendio

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo
C [1]	Gli occupanti <u>possono essere addormentati</u>	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti <u>ricevono cure mediche</u>	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	<u>Occupanti in transito</u>	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii		

Sezione G.3

Profilo R_{vita}

VELOCITA' INCENDIO

- ❑ $\delta\alpha$: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo t_α in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

$\delta\alpha$	t_α [1]	Criteri
1	600 s lenta	Ambiti di attività con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2	300 s media	Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.
3	150 s rapida	Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1). Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $3,0 \text{ m} < h \leq 5,0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
4	75 s ultra-rapida	Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $h > 5,0 \text{ m}$ [2]. Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.

A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, ...), si ritengono *non significative* ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio specifico $q_f \leq 200 \text{ MJ/m}^2$.

[1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.

[2] Con h altezza d'impilamento.



Attenzione all'uso della tabella: dietro un'apparente semplicità si nascondono molte insidie. La scelta di t_α ($\delta\alpha$) dovrà essere giustificata dal progettista; gli esempi in tabella sono criteri puramente indicativi



Sezione G.3

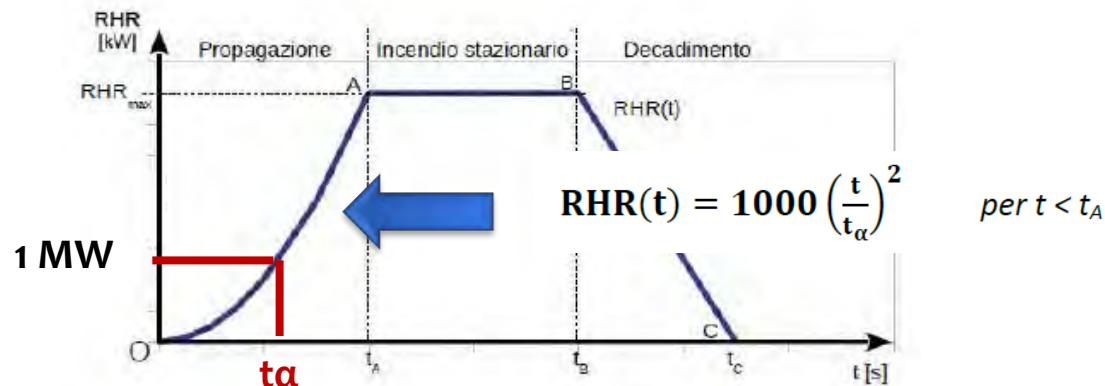
Profilo R_{vita}

VELOCITA' INCENDIO

□ $\delta\alpha$: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo t_α in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Definizione di t_α

t_α , tempo necessario per raggiungere il tasso di rilascio termico pari a 1 MW

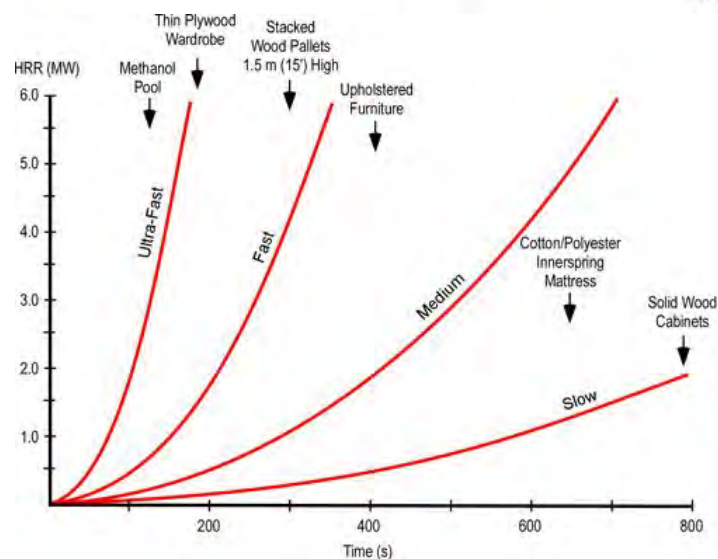


$t_\alpha = 600$ s (S - Slow)

$t_\alpha = 300$ s (M - Medium)

$t_\alpha = 150$ s (F - Fast)

$t_\alpha = 75$ s (UF - Ultra Fast)



Sezione G.3

Profilo R_{vita}

VELOCITA' INCENDIO

- $\delta\alpha$: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo $t\alpha$ in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Il «codice», nel caso di attività soggetta senza valutazione del progetto, fornisce dei $\delta\alpha$ prestabiliti

Attività soggetta [1]	$\delta\alpha$
66.1.A, 67.1.A, 68.1.A, 68.2.A, 69.1.A, 71.1.A, 75.1.A, 77.1.A	2
4.1.1.A	3
[1] Riferimento all'allegato III del DM 7 agosto 2012 (codice attività, sottoclasse, categoria)	

Sezione G.3

Profilo R_{vita}

VELOCITA' INCENDIO

- $\delta\alpha$: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo $t\alpha$ in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Attività con $\delta\alpha = 2$ ($t\alpha = 300$ s - Velocità “Media”)

66	1A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studenti, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. ...	<i>fino a 50 posti letto</i>
67	1A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>fino a 150 persone</i>
68	1A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	<i>Fino a 50 p. letto;</i>
	2A		<i>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ≤ 1000 m²</i>
69	1A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	<i>Fino a 600 m²</i>
71	1A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	<i>Fino a 500 persone</i>
75	1A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di sup. complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di sup. > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di sup. coperta > 1000 m ² .	<i>Autorimesse fino a 1000 m²</i>
77	1A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.	<i>Fino a 32 m</i>

Attività con $\delta\alpha = 3$ ($t\alpha = 150$ s - Velocità “Rapida”)

41	1A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.	<i>Fino a 25 persone presenti</i>
----	----	--	-----------------------------------

Sezione G.3

Profilo R_{vita}

È determinato come combinazione di δ_{occ} e δ_{α}

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Velocità di crescita dell'incendio δ_{α}			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non Ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati:	C1	C2	C3	Non Ammesso [1]
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non Ammesso [1]
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non Ammesso [1]
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non Ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non Ammesso [1]	Non Ammesso [1]
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non Ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso, δ_{α} può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 4.
 [2] Quando nel testo si usa uno dei valori C1, C2, C3 la relativa indicazione è valida rispettivamente per Ci1, Ci2, Ci3 o Cii1, Cii2, Cii3 o Ciii1, Ciii2, Ciii3

DECRETO 3 agosto 2015 – Attribuzione dei profili di rischio [G.2.6.2]

Il codice per alcune tipologie di destinazioni di uso fornisce classificazioni del profilo di R_{vita}

Tipologie di attività	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all'ingrosso	A2-A3
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2

Tipologie di attività	R_{vita}
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Rifugio alpino	Ciii1-Ciii2
Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali

Sezione G.3

Profilo R_{beni}

è attribuito per l'intera attività

È determinato in funzione del **valore storico, architettonico, culturale dell'opera** o dei **beni contenuti** e del **carattere strategico dell'opera**



- 🔥 un'opera da costruzione si considera **vincolata** per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a **norma di legge**
- 🔥 un'opera da costruzione risulta **strategica** se è tale **a norma di legge** o in considerazione di **pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile** o su indicazione del responsabile dell'attività

		Opera da costruzione vincolata	
		No	Si
Opera da costruzione strategica	No	$R_{\text{beni}} = 1$	$R_{\text{beni}} = 2$
	Si	$R_{\text{beni}} = 3$	$R_{\text{beni}} = 4$

Sezione G.3

Profilo R_{ambiente}

è attribuito per l'intera attività ovvero per ambiti

..... 2019

- Il **progettista** valuta il profilo di rischio R_{ambiente} in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell'attività nei quali tale profilo di rischio è **significativo**, da quelli ove è **non significativo**
- La **valutazione** del profilo di rischio R_{ambiente} **deve tenere conto dell'ubicazione dell'attività**, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate

Nel capitolo V.1 sono indicate possibili misure di mitigazione del rischio di danno ambientale derivante da incendio

La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” può dare luogo ad R_{ambiente} significativo

Sezione G.3

Profilo R_{ambiente}

è attribuito per l'intera attività

..... 2019

Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio R_{ambiente} è ritenuto **non significativo**:

- negli ambiti protetti da **impianti o sistemi automatici** di **completa estinzione dell'incendio** (capitolo S.6) **a disponibilità superiore**
- nelle **attività civili** (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...).

Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione del rischio ambientale

Per le attività rientranti nel campo di applicazione della **Direttiva “SEVESO” [D.Lgs 105/2015]**, si applica la specifica normativa di riferimento



Ricapitolando

I **profili di rischio** sono **indicatori speditivi e sintetici** della tipologia di rischio presente negli ambiti dell'attività e **non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d'incendio condotta dal progettista**

Sono parametri utili per attribuire **alle misure antincendio i relativi livelli di prestazione**

 $R_{vita} = f(\delta occ, \delta \alpha),$ per ciascun compartimento

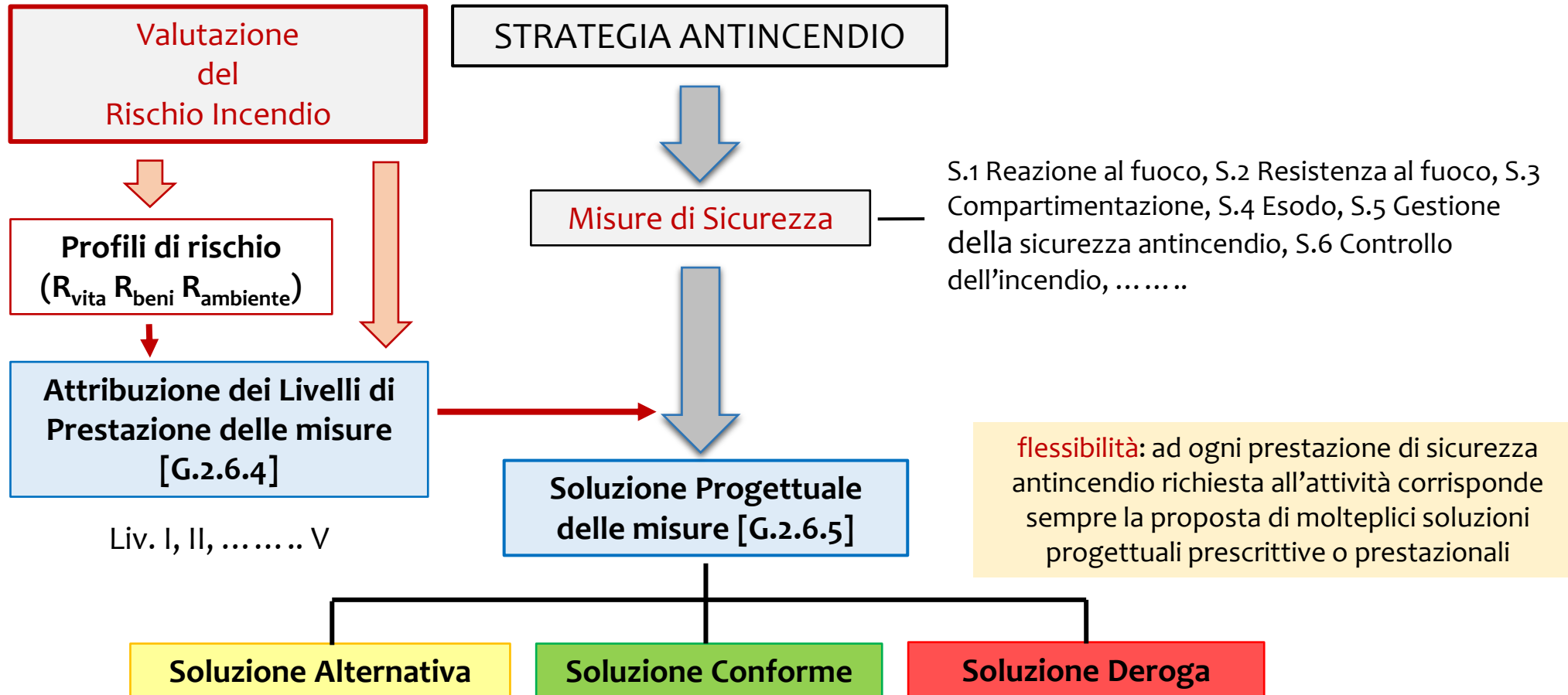
 $R_{beni} = f(\text{ed. vincolato, strategico}),$ per intera attività

 $R_{ambiente} = \text{valutazione}$ per intera attività

Il progettista **assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio** riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

DECRETO 3 agosto 2015 – **Strategia Antincendio** [G.2.6.3]

Al fine di mitigare il rischio il progettista attua un'adeguata **combinazione delle misure antincendio** finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio (**strategia di incendio**)



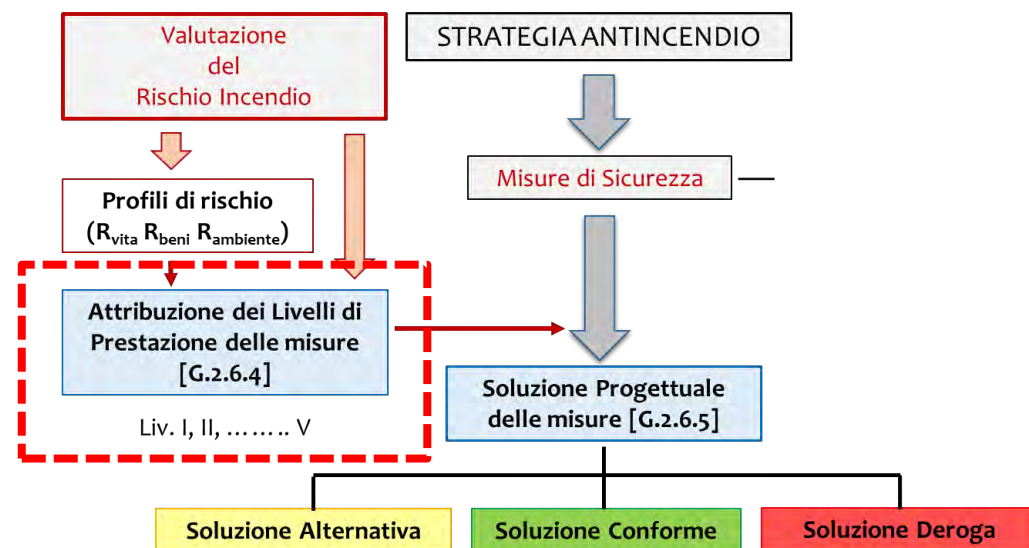
DECRETO 3 agosto 2015 – **Attribuzione dei livelli di prestazione [G.2.6.4]**

Livello di prestazione
(performance requirement)

specificazione oggettiva della prestazione richiesta
all'attività per realizzare la misura antincendio

- Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, ...)
- Il progettista applica all'attività tutte le misure antincendio, **stabilendo per ciascuna i relativi livelli di prestazione** in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività

- La **corretta selezione dei livelli di prestazione** delle misure antincendio conduce alla riduzione del rischio di incendio dell'attività ad una **soglia considerata accettabile**



- ❑ Il **progettista** applica all'attività tutte le misure antincendio, **stabilendo per ciascuna i relativi livelli di prestazione** in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività
- Ciascun capitolo della sezione Strategia antincendio **fornisce al progettista i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione** alle misure antincendio

Per ogni misura antincendio, **il progettista** può attribuire **livelli di prestazione differenti da quelli proposti** nel «codice»

In tal caso **il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando** uno dei **metodi di progettazione** della sicurezza antincendio previsti dal codice [G.2.7]

solo nelle attività con valutazione del progetto necessario il controllo da parte del CNVVF

DECRETO 3 agosto 2015 – **Attribuzione dei livelli di prestazione [G.2.6.4]**

Esempio: Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

La finalità della **resistenza al fuoco** e quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi

Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con profilo di rischio R_{beni} pari ad 1; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; • adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con i seguenti profili di rischio: • attività compresi in A1, A2, A3, A4; • R_{beni} pari ad 1; • densità di affollamento $\leq 0,2$ persone/m²; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.

**Soluzioni
Progettuali**

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di <u>conseguenze esterne per collasso strutturale</u>
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all' <u>evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.</u>
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un <u>periodo congruo con la durata dell'incendio.</u>
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Attribuzione del Livelli di prestazione

DECRETO 3 agosto 2015 – Soluzioni Progettuali [G.2.6.5]

Per ogni misura antincendio

- 🔥 **soluzione conforme** (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che **garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione**. Il progettista non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (*soluzioni prescrittive*)
- 🔥 **soluzione alternativa** (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato **livello di prestazione** (*soluzioni prestazionali*) impiegando uno dei **metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi** per ciascuna misura antincendio [G.2.7]; **tali soluzioni sono utilizzabili solo se l'attività richiede la valutazione del progetto**;
- 🔥 **soluzioni in deroga** (*se non possono essere attuate né soluzioni conformi né alternative*) per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento di **pertinenti obiettivi** di prevenzione incendi. Anche in tal caso il decreto indica quali **metodi di progettazione della sicurezza antincendio** può utilizzare [G.2.8]

L'utilizzo di soluzioni alternative e/o in deroga è comunque **regolamentato dal decreto che specifica sia metodi ordinari, per le soluzioni alternative, che metodi avanzati, per le soluzioni in deroga**.

DECRETO 3 agosto 2015 – Metodi di progettazione della sicurezza antincendio [G.2.7]

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Applicazione di norme o documenti tecnici	Il <i>progettista</i> applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.
Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo <i>innovativo</i> , frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal <i>professionista antincendio</i> , in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: • norme o specifiche di prova nazionali; • norme o specifiche di prova internazionali; • specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il <i>professionista antincendio</i> applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
Prove sperimentali	Il <i>professionista antincendio</i> esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, ...) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell'attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d'utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

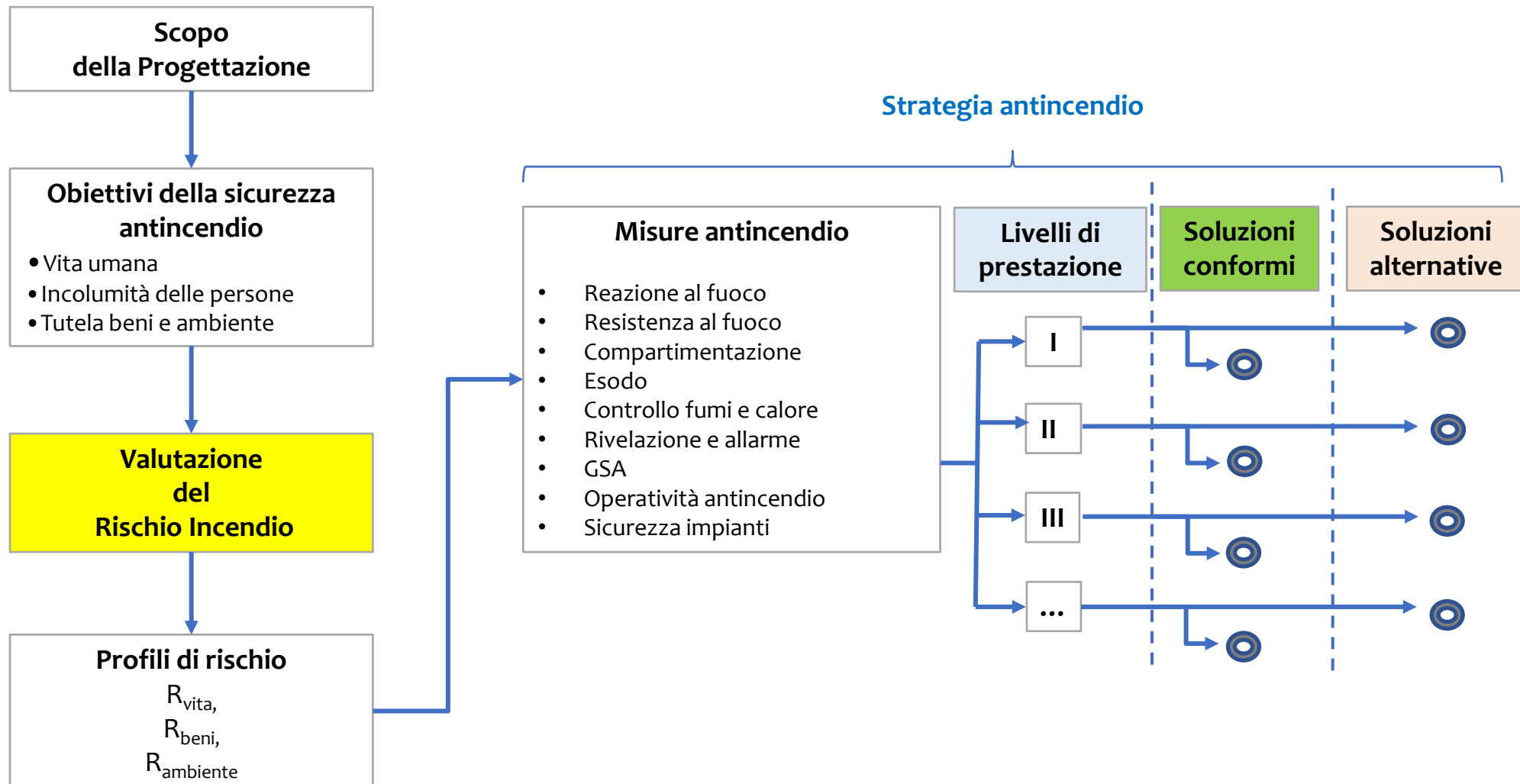
- la verifica delle **soluzioni alternative** al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione
- la verifica del **livello di prestazione** attribuito alle misure antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio

Per la verifica di **soluzioni in deroga** (paragrafo G.2.6.5.3), al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi [G.2.5], il *professionista antincendio* può impiegare i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio di cui alla tabella G.2-1 ed i **metodi aggiuntivi** della tabella G.2-2.

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto	L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del <i>professionista antincendio</i> , esperto del settore della sicurezza antincendio.

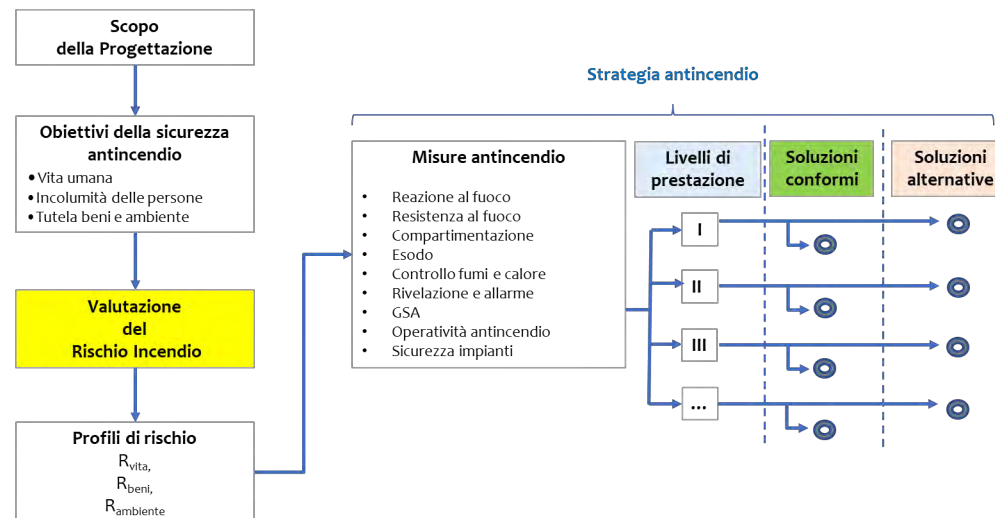
DECRETO 3 agosto 2015 – Metodologia progettazione antincendio

ricapitolando..... come si individuano le idonee «soluzioni progettuali»?



DECRETO 3 agosto 2015 – Metodologia progettazione antincendio

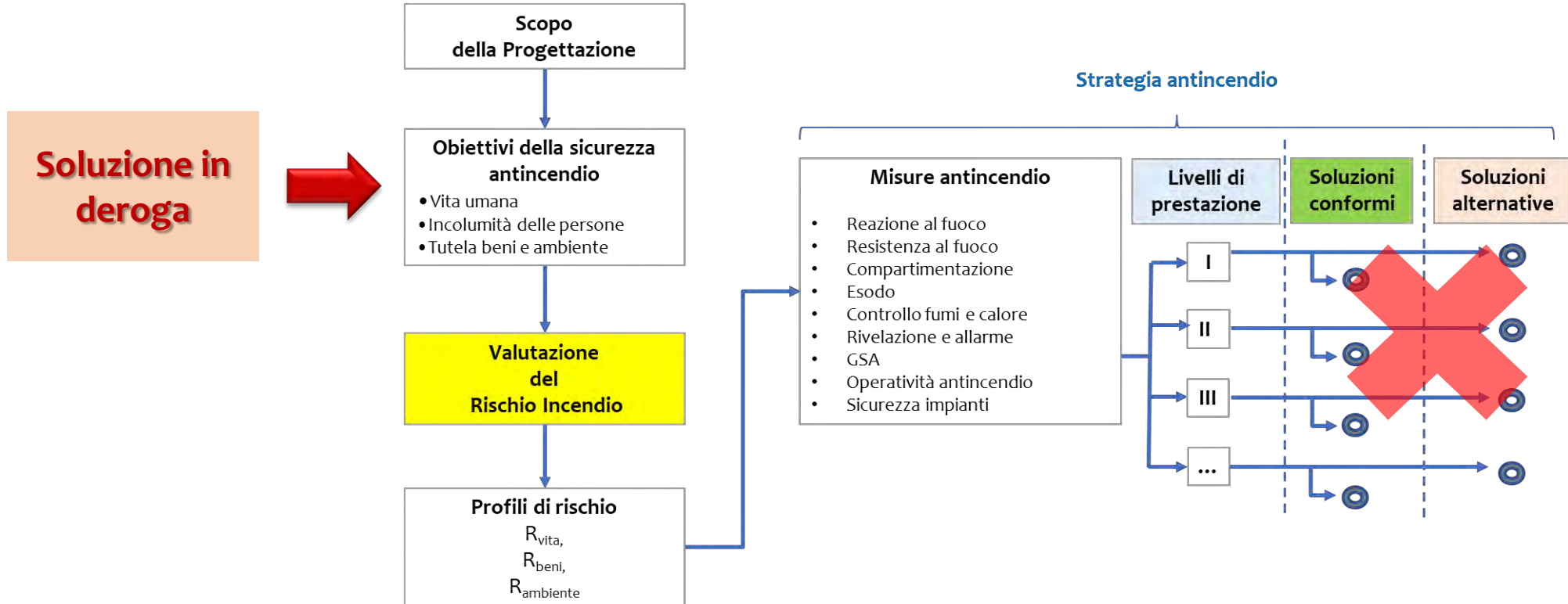
Livello di prestazione: specificazione oggettiva della prestazione richiesta all'attività per realizzare la misura antincendio.



Soluzione conforme: soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

Soluzione alternativa: Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

DECRETO 3 agosto 2015 – Metodologia progettazione antincendio



Soluzione in deroga: procedura specifica... **dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza...**

..... D.M 3 agosto 2015 «Codice di Prevenzione Incendi»

Arrivederci e grazie per l'attenzione